



**UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE**
delle **VALLI** e delle
DOLOMITI FRIULANE

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi ad Enti Pubblici, Associazioni e Gruppi costituiti senza fini di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori culturali, turistici sportivi e ricreativi nell'ambito dei Comuni facenti parte dell'Unione territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane.

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Obiettivi generali
- Art. 2 Riferimenti normativi
- Art. 3 Tipologie di contribuzione

CAPO II – Contributi ordinari

- Art. 4 Tipologia dell'attività
- Art. 5 Modalità di concessione dei contributi
- Art. 6 Soggetti beneficiari
- Art. 7 Risorse disponibili
- Art. 8 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 9 Spese ammissibili
- Art. 10 Valutazione degli interventi ammissibili a contributo
- Art. 11 Modalità di assegnazione del contributo
- Art. 12 Rendicontazione della spesa ammessa a contributo

CAPO III – Contributi straordinari

- Art. 13 Tipologia dell'attività
- Art. 14 Modalità di concessione dei contributi
- Art. 15 Soggetti beneficiari
- Art. 16 Risorse disponibili
- Art. 17 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 18 Spese ammissibili
- Art. 19 Valutazione degli interventi ammissibili a contributo
- Art. 20 Modalità di assegnazione del contributo
- Art. 21 Rendicontazione della spesa ammessa a contributo

CAPO IV – Istruttoria e concessione dei contributi

- Art. 22 Istruttoria delle domande
- Art. 23 Divieto generale di contribuzione
- Art. 24 Cumulabilità dei contributi
- Art. 25 Modalità di concessione e di erogazione dei contributi
- Art. 26 Revoca

CAPO V – Disposizioni finali
Art. 27 Disposizioni finali

Premesse:

- Con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, è stata istituita l'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane (in seguito denominata Unione).
- L'Unione è composta dai Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio e Vivaro in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 1 luglio 2015, con la quale è stato approvato il Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della L.R. 26/2014.
- Le finalità dell'Unione sono stabilite dall'art. 2 dello Statuto, così come approvato nell'Assemblea dei Sindaci e s.m.e.i.

REGOLAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Obiettivi generali)

1. L'Unione promuove e sostiene attività culturali, turistiche, sportive e ricreative in una prospettiva di valorizzazione durevole e sostenibile del territorio e valorizza le specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi e consuetudini delle popolazioni residenti con il fine prevalente di sostegno, tutela dei soggetti interessati e riconoscimento del ruolo sociale del libero associazionismo e del volontariato.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione di contributi ad Enti Pubblici, Associazioni e Gruppi costituiti senza fini di lucro, che svolgano attività in ambito locale e/o propongano iniziative, per la realizzazione di manifestazioni e attività promozionali nei settori culturali, turistici, sportivi e ricreativi, nell'ambito dei Comuni facenti parte dell'Unione territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, in attuazione a quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto dell'Unione.

3. La disciplina disposta dal presente regolamento persegue l'obiettivo di qualificazione della spesa e si informa a conseguenti criteri di garanzie differenziate.

Art. 2

(Riferimenti normativi)

1. Il presente regolamento determina le modalità per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ai soggetti cui all'art. 1 aventi sede o operanti nel territorio dell'Unione in riferimento ai principi generali contenuti nell'art. 12 07.08.1990, n. 241.

Art. 3

Tipologie di contribuzione

1. Per il conseguimento degli obiettivi sopra enunciati l'Amministrazione concede contributi, come si seguito indicati:

- a) Contributi ordinari: connessi a normali attività ed iniziative promosse degli organismi richiedenti.
- b) Contributi straordinari: assegnati a fronte di particolari iniziative di rilievo in termini di valenza, rilevanza e ricaduta ed a beneficio complessivo per l'intero territorio dell'Unione.

CAPO II

CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 4

(Tipologia delle attività)

1. Possono essere ammessi a finanziamento interventi ed iniziative nei seguenti settori:
 - a) culturale ed educativo;
 - b) turistico, ambientale e di organizzazione del tempo libero;
 - c) sportivo;
 - d) ricreativo;
2. Le iniziative potranno essere svolte anche in ambito extra UTI, purchè di interesse dell'Unione;
3. Le iniziative dovranno essere realizzate da Enti e/o Associazioni iscritti nell'Albo comunale delle Associazioni nel rispetto degli obiettivi di cui al precedente art. 1; *

Art. 5

(Modalità di concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a bando da emanarsi da parte dell'Ufficio di Presidenza ;
2. Nel bando sono definiti:
 - a) i contenuti delle iniziative o manifestazioni ammesse;
 - b) le risorse disponibili;
 - c) il limite minimo e massimo di contributo per ciascun richiedente;
 - d) le categorie e requisiti dei beneficiari;
 - e) i criteri ed indicatori di individuazione per la redazione delle graduatorie e relativi punteggi assegnati;
 - f) i termini per la presentazione delle domande e del rendiconto;
 - g) i criteri di valutazione e di priorità;
 - h) la documentazione da allegare alla domanda di contributo;
 - i) la documentazione da presentare a rendiconto;
3. Il bando è emanato con delibera dell'Ufficio di Presidenza ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione.

Art. 6

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari del contributo le Associazioni e Gruppi costituiti senza fine di lucro, iscritte nell'albo comunale delle Associazioni, che promuovono iniziative nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1;

Art. 7

(Risorse disponibili)

1. Le risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie del Piano esecutivo di Gestione.

2. Quando, nel corso dell'esercizio finanziario, si rendono disponibili ulteriori risorse, il responsabile del servizio competente per funzione, può procedere, su conforme previsione del Piano esecutivo di Gestione, allo scorrimento dell'ultima graduatoria di selezione delle domande ammissibili approvata, senza procedere all'adozione di un nuovo bando.

Art. 8

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Per l'accesso al contributo, l'interessato presenta una domanda secondo uno schema pubblicato nel sito istituzionale dell'Unione, sottoscritta nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo.

2. Le domande sono presentate all'Unione, entro i termini e secondo le modalità previste nel bando

Art. 9

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese, inerenti l'iniziativa, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda:

- a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
- b) promozione sui media;
- c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive; d) compensi e rimborsi spese a collaboratori;
- d) segreteria organizzativa;
- e) ospitalità;
- f) noleggio strutture e attrezzature;
- g) trasporti.

Art. 10

(Valutazione degli interventi ammissibili a contributo)

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dal responsabile del procedimento sulla base ai parametri oggettivi previsti dal bando

Art. 11

(Modalità di assegnazione del contributo)

1. Il contributo è assegnato con determinazione del Responsabile del servizio che approva l'ordine ottenuto in graduatoria da ciascuna delle domande ammesse a contributo sulla base degli idonei parametri oggettivi previsti nel bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati all'albo on line dell'Unione

Art. 12

(Rendicontazione della spesa ammessa a contributo)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta la seguente documentazione:
 - a) attestazione da cui risulti l'elenco analitico delle spese sostenute per l'iniziativa finanziata con l'indicazione delle eventuali entrate relative alla stessa;
 - b) una relazione illustrativa finale dell'iniziativa;
 - c) una relazione sull'utilizzo del contributo dell'Unione;
 - d) una copia del materiale realizzato.
2. La documentazione di cui al precedente comma dovrà essere presentata al protocollo dell'Unione entro i termini previsti dal bando;
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

CAPO III

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 13

(Tipologia delle attività)

1. Possono essere ammessi a finanziamento interventi ed iniziative nei seguenti settori:
 - a) culturale ed educativo;
 - b) turistico, ambientale e di organizzazione del tempo libero;
 - c) sportivo;
 - d) ricreativo;
2. Le iniziative potranno essere svolte anche in ambito extra UTI, purchè di interesse dell'Unione;
3. Le iniziative dovranno essere realizzate da Enti e/o Associazioni nel rispetto degli obiettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 14

(Modalità di concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza;

2. L'Ufficio di Presidenza valuta e quantifica le richieste di contributo straordinario in riferimento alla valenza, rilevanza e ricaduta in termine di beneficio complessivo per l'intero territorio dell'Unione.

Art. 15
(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari del contributo gli Enti pubblici locali, le Associazioni e Gruppi costituiti senza fine di lucro che promuovono iniziative nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1;

Art. 16
(Risorse disponibili)

1. Le risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie del Piano esecutivo di Gestione.

Art. 17
(Modalità di presentazione della domanda)

1. Per l'accesso al contributo, l'interessato presenta una domanda secondo uno schema pubblicato nel sito istituzionale dell'Unione, sottoscritta nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo.

3. Le domande dovranno essere presentate all'Unione almeno 90 giorni prima della data prevista per la loro realizzazione corredate dalla seguente documentazione:

- relazione e preventivo dell'iniziativa;
- in caso di Associazioni: copia statuto e ultimo bilancio consuntivo chiuso.

Art. 18
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese, inerenti l'iniziativa, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda:

- a. ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
- b. promozione sui media;
- c. compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive; d) compensi e rimborsi spese a collaboratori;
- d. segreteria organizzativa;
- e. ospitalità;
- f. noleggio strutture e attrezzature;
- g. trasporti;

Art. 19

(Valutazione degli interventi ammissibili a contributo)

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dall'Ufficio di Presidenza sulla base della valenza e rilevanza e ricaduta in termini di beneficio complessivo per l'intero territorio dell'Unione.

Art. 20

(Modalità di assegnazione del contributo)

1. Il contributo è assegnato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza che, previa valutazione, indica le iniziative e gli enti da finanziare.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati all'albo on line dell'Unione

Art. 21

(Rendicontazione della spesa ammessa a contributo)

2. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta la seguente documentazione:

- a. attestazione da cui risulti l'elenco analitico delle spese sostenute per l'iniziativa finanziata con l'indicazione delle eventuali entrate relative alla stessa;
- b. una relazione illustrativa finale dell'iniziativa;
- c. una relazione sull'utilizzo del contributo dell'Unione;
- d. una copia del materiale realizzato.

2. La documentazione di cui al precedente comma dovrà essere presentata al protocollo dell'Unione entro un anno dalla data della comunicazione del contributo concesso dall'Ufficio di Presidenza.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

Capo IV

ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 22

(Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa;

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

Art. 23

(Divieto generale di contribuzione)

1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 24

(Cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale, regionale e comunale, salvo che sia diversamente stabilito. In ogni caso la somma di più finanziamenti non può essere superiore alla spesa totale dell'iniziativa, al netto delle eventuali entrate dirette riferibili all'iniziativa.

Art. 25

(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi)

1. I contributi di cui al precedente art. 14 sono concessi entro 180 giorni dalla scadenza del bando, in caso di contributi ordinari, e della domanda di contributo, nel caso di contributi straordinari.
2. Il contributo non può in ogni caso essere superiore alla spesa ritenuta ammissibile.
3. I contributi sono erogati ad ultimazione dell'iniziativa per la presentazione della documentazione di cui al successivo art. 16.
4. L'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa considerata ammissibile e sempreché ciò non derivi da variazioni non autorizzate all'iniziativa ammessa a contributo.

Art. 26

(Revoca)

1. Il contributo concesso può essere revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) qualora non siano rispettate le indicazioni contenute nel bando e nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) in caso di rinuncia del contributo da parte del soggetto beneficiario assunta al protocollo dell'Ente;
 - c) non conformità tra iniziativa o manifestazione presentata e iniziativa o manifestazione realizzata, salvi i casi di variazioni autorizzate;
 - d) qualora le spese rendicontate di cui alla lettera a) dell'articolo 16 risulti inferiore del 40% del contributo concesso.

CAPO V- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

(Disposizioni finali)

1. Nell'anno 2017 la domanda potrà essere presentata anche per iniziative già realizzare e/o in corso di realizzazione dal mese di gennaio 2017, in deroga ai termini previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

Maniago, li

Approvato con deliberazione di Assemblea n..... del